



Lo statuto regolativo dei rapporti giuridici *online**



Gaetano Guzzardi

Prof. ass. dell'Università di Catania

SOMMARIO: **1.** Utopia della disintermediazione e nuove egemonie oligopolistiche nella *digital economy*. – **2.** Il governo dello spazio digitale tra pretese anomiche e reazioni regolatorie degli ordinamenti. – **3.** Morfologia dei mercati a più versanti e nuove tassonomie di circolazione della ricchezza. – **4.** Irrinunciabilità assiologica e contributo delle categorie. – **5.** L'umanesimo giuridico nella transizione digitale: verso una regolazione antropocentrica dell'«*onlife*».

1. Utopia della disintermediazione e nuove egemonie oligopolistiche nella *digital economy*

Le nuove tecnologie hanno stravolto, in brevissimo tempo, le tradizionali logiche di mercato, con un ripiegamento in favore di quei pochi *players* che hanno saputo, prima d'altri, predire e interpretare le potenzialità e i possibili sviluppi della *digital economy*. Essi si sono trovati ben presto a operare, nei rispettivi campi d'elezione, in regime di sostanziale oligopolio, per la disponibilità di ingentissime risorse economiche ma, prima ancora, per essere riusciti repentinamente a divenire pressoché esclusivi depositari della tecnologia di riferimento e del *know how* necessario¹.

* Il contributo riproduce la relazione tenuta al seminario “*I contratti nello spazio digitale*”, svoltosi a Cagliari il 26 marzo 2026 e costituisce altresì un prodotto della ricerca condotta nell'ambito del progetto “*I servizi di intermediazione nel mercato digitale. Profili ricostruttivi e questioni critiche*” (P.I. Gaetano Guzzardi), finanziato dall'Università degli Studi di Catania mediante il Piano di Incentivi per la Ricerca di Ateneo - Linea di intervento 3 “*Starting Grant*”.

¹ Per un approfondimento del tema di indagine, con riguardo anche alle richiamate preliminari notazioni di carattere socio-economico, sia consentito il rinvio a GUZZARDI, *I servizi di in-*

La rivoluzione dell'*internet* prometteva di sovvertire le strutture di potere esistenti² e di accorciare le catene del valore attraverso la disintermediazione del mercato, così da favorire un diretto accesso al grande mercato mondiale anche di piccoli produttori e consumatori³. Se l'obiettivo doveva essere quello di aggirare i "controllori dell'accesso" alle risorse e ai mercati, a tutto vantaggio anche di una maggiore trasparenza ed economicità del mercato, ben presto si è potuto constatare come l'annunciata (apparente) disintermediazione non costituiva nient'altro che il volgere verso nuovi intermediari⁴.

In questo complesso scenario, allora, a fronte di un fenomeno innanzitutto economico che ha riscritto, allo stato, in maniera apparentemente irreversibile le logiche e le dinamiche delle economie mondiali e che, dunque, non può essere sbrigativamente bollato come un *market trend* di una certa epoca storica, compito del giurista, innanzitutto, non può che essere quello di indagare il fenomeno, per così verificare, alla luce degli interessi sottesi e delle istanze di tutela che a vario titolo si profilano, se la reazione dell'ordinamento sovranazionale e dei singoli Stati possa ritenersi adeguata.

Con l'*Internet of things* e, dunque, l'estensione di tale tecnologia anche a beni dotati di materialità (dalle automobili, agli elettrodomestici, agli utensili, allo spazio abitativo e persino all'abbigliamento)⁵, procedere a una netta distinzione tra ciò che continua a rimanere ancora non interessato dalla rivoluzione digitale e ciò che, invece, ne è investito appare, non soltanto estremamente complesso, ma più probabilmente oltremodo

termidazione nel mercato digitale. Profili ricostruttivi e tratti problematici, Napoli, 2025, anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

² Mettendo a confronto il prodotto interno lordo annuo degli Stati con gli introiti delle grandi imprese non sorprenda se, nei primi 100 posti di tale particolare classifica, ben 70 siano occupati da aziende private e la presenza degli Stati continui a ridursi sempre più. Cfr. il *report* per l'anno 2023 pubblicato dalla testata giornalistica *Valori. Notizie di finanza etica ed economia sostenibile*, promossa da Fondazione Finanza Etica e Banca Etica (e consultabile all'indirizzo www.valori.it). Sul punto ANDERSON e CAVANAGH, *Top 200: The rise of corporate global power*, in *Institute for Policy Studies*, 2000, 4 ss.; sulle ricadute applicative di tale evidente perdita di potere (quantomeno economico) delle istituzioni statuali, anche quale effetto della globalizzazione, GALGANO, *Lex mercatoria, autonomia privata e disciplina del mercato*, in *I mobili confini dell'autonomia privata. Atti del Convegno di studi in onore del Prof. Carmelo Lazzara. Catania, 12-14 settembre 2002*, a cura di Paradiso, Milano, 2005, spec. 684 ss.

³ CRISTIANINI, *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, Bologna, 2023, 193; DI AMATO, *Introduzione*, in *I contratti di intermediazione*, a cura di Id., Pisa, 2022, 2; FALCE, *Financial Innovation tra disintermediazione e mercato*, Torino, 2021, *passim*.

⁴ MOROZOV, *Silicon Valley: i signori del silicio*, trad. a cura di CHIUSI e ALBANESE, Torino, 2017, *passim*.

⁵ Sul punto sia consentito il rinvio ai distinti contributi raccolti in GUZZARDI, *Persona e mercato nella società digitale. Atti delle giornate di studi (Catania, 13 dicembre 2022 e 4 maggio 2023)*, Napoli, 2024 e, in particolare a ID., *Tutela della persona e sviluppo tecnologico nella società dell'informazione*, 91 ss. e MARINO, *Accesso, portabilità e condivisione nella disciplina europea del mercato dei dati*, 19 ss.

fuorviante, al punto che con il neologismo «*onlife*» si è inteso tradurre la vacuità di ogni tentativo di separazione tra la dimensione *online* e quella *offline*⁶.

L'entusiasmo che le opportunità create dalla tecnologia legittimamente può generare non deve mettere in secondo piano la prudenza che occorre in tale contesto, in ragione della constatata capacità della tecnologia di costituire un potente strumento per il governo di interi mercati (se non dell'intera economia), con conseguente necessità di assicurare, in via prioritaria, la tutela di quei preminenti diritti e libertà fondamentali della persona, inevitabilmente connessi (e a serio rischio di compromissione) nell'«infosfera»⁷.

Il progresso tecnologico non produce solo libertà, può essere al servizio del bene comune, ma anche un potente strumento per controllare interi popoli, manipolare coscienze, indirizzare risultati elettorali, al punto da poter risultare una minaccia all'autodeterminazione dei cittadini, in ragione della capacità delle *Big Tech*, attraverso il controllo selettivo delle informazioni, di incidere sulla stessa scala valoriale che regola la nostra esistenza⁸.

2. Il governo dello spazio digitale tra pretese anomiche e reazioni regolatorie degli ordinamenti

Al netto di propagandistiche rappresentazioni dello spazio digitale, è innegabile il ritardo con cui gli Stati hanno preso contezza delle proporzioni del fenomeno digitale e

⁶ L'espressione è attribuita a FLORIDI, *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Cham, 2015; già in ID., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, 47 (pubblicato per la prima volta in lingua inglese nel 2014).

⁷ Neologismo coniato già negli anni Settanta con l'intento di fare riferimento a un ambiente al contempo vitale e informazionale. Per una rappresentazione dei caratteri di tale peculiare spazio, in particolare al cospetto delle sfide poste dalla rivoluzione digitale, FLORIDI, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020, 64 ss.; ID., *La quarta rivoluzione*, cit., 44; SARTOR, *Contracts in the Infosphere*, in *European contract law in the digital age*, a cura di GRUNDMANN, Cambridge-Antwerp-Portland, 2018, 263 ss.

⁸ Secondo alcuni studi che necessitano, però, ancora di validazione, taluni algoritmi alla base del funzionamento di alcune piattaforme e *social network* di larga diffusione sarebbero stati progettati per poter funzionare in maniera differente a seconda della parte del mondo in cui verrebbero utilizzati o del *target* di utenti che vi accedono, al punto che potrebbero proporre, ad esempio, contenuti privi di alcuna utilità e valore sociale in una certa parte del mondo al deliberato scopo di influenzarne negativamente le coscienze e, al contempo, promuovere contenuti e temi in grado di arricchire il bagaglio di conoscenze e stimolare la riflessione critica degli utenti nella parte opposta del mondo, così potendo risultare potenti mezzi di indottrinamento delle masse e di condizionamento, in particolare, delle categorie più vulnerabili su temi sensibili anche alle politiche governative. Per talune esemplificazioni sia consentito il rinvio a GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., 32 ss.; già, con riguardo ai rischi di riduzionismo antropologico legato all'uso sempre più pervasivo di pratiche di condizionamento e manipolazione delle decisioni degli utenti in rete, ID., *Il paradigma identitario nella società digitale*, in *Persona e mercato*, 2023, 530 ss.

dell'impatto che esso ha avuto sull'economia mondiale. Superata una prima fase di sostanziale *deregulation*, non può certo dirsi che la reazione delle principali democrazie ed economie mondiali sia animata da medesime preoccupazioni e dal perseguimento di obiettivi comuni. A un prevedibile approccio nordamericano imperniato sulla dottrina del *laissez faire* di *smithiana* memoria, ampiamente riscontrabile anche nelle decisioni sul punto della *Federal Trade Commission*, indubbiamente le Istituzioni comunitarie manifestano comprensibili riserve, in ragione di forti preoccupazioni per la concorrenzialità dei mercati, la tutela della parte debole del rapporto contrattuale e, più in generale, della persona umana⁹.

In un primo momento, comprensibilmente, anche al fine di invogliare gli utenti a “frequentare” il mercato *online* e i fornitori a investire e avere fiducia nella transizione digitale in atto, il legislatore comunitario ha tentato di allineare la disciplina delle transazioni *online* a quella di riferimento per le negoziazioni concluse nel mercato analogico¹⁰; le ultime iniziative legislative segnano un evidente cambio di passo verso un riconoscimento di un “eccezionalismo” del mercato digitale¹¹ e, dunque, della necessità di una particolareggiata *lex digitalis*¹².

La farragginosa costellazione di provvedimenti specificamente dedicati alla regolamentazione delle relazioni giuridiche intrattenute nello spazio digitale (su tutti, e tra i più recenti, DGA, DMA, DSA, *Data Act*, *AI Act*, sino alle attese proposte di semplificazione per opera del *Digital omnibus* e del *Digital Fairness Act*)¹³ rende evidente il tentativo del le-

⁹ Sul ruolo della *Federal Trade Commission* rispetto all'affermazione del capitalismo dell'informazione v. LAS CASAS, *Capitalismo dell'informazione e circolazione della ricchezza. Modelli giuridici statunitensi*, Napoli, 2024, 47 ss.

¹⁰ È questo sostanzialmente l'approccio che ha animato la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. direttiva sul commercio elettronico).

¹¹ Per un approfondimento sui presupposti e la ragioni, di norma, posti a base dell'adozione di specifiche normative per la regolazione di settori o comparti dell'economia, ritenuti presentare, evidentemente, tratti di assoluta peculiarità (come accaduto, esemplificativamente, per il comparto agricolo), sia consentito il riferimento a GUZZARDI, *Formalismo negoziale e tutele nei contratti della filiera agroalimentare*, in *Contratti*, 2022, 552; nonché, diffusamente, JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agroalimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, Bari, 2018, 13 ss., 169 ss.

¹² BROWNSWORD, *The E-Commerce Directive, Consumer Transactions, and the Digital Single Market - Questions of Regulatory Fitness, Regulatory Disconnection and Rule Redirection*, in *European contract law in the digital age*, cit., 202; IDELBERGER, *Connected Contracts Reloaded - Smart Contracts as Contractual Networks*, *ivi*, 234 ss.

¹³ Il riferimento in testo è, rispettivamente, al reg. (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724; al reg. (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale; al reg. (UE) 2022/2065 del Parlamento e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (c.d. regolamento sui servizi digitali); al reg. (UE) 2023/2854 del Parlamento

gislatore comunitario, nella consapevolezza che la tecnologia è una «realtà invadente»¹⁴, di provare a guidare (pur senza con ciò voler arrestare) il progresso tecnologico, per assicurare ai cittadini dell'Unione la possibilità di scegliere liberamente e in sicurezza e trarre il massimo vantaggio dall'innovazione e dalla concorrenza.

La circostanza che si è chiamati a regolare dinamiche negoziali prevalentemente *cross-border*, in uno al ruolo assolutamente predominante rivestito dai colossi statunitensi, indurrebbe ad auspicare una regolazione non soltanto europea del fenomeno; l'ambizione di taluni capitalisti della sorveglianza, addirittura, sarebbe quella di dar luogo a un *lawless space*, in ragione della sostanziale assenza di confini e dello svolgimento delle dinamiche relazionali (abbiano esse contenuto patrimoniale o non patrimoniale) in uno spazio virtuale, caratterizzato dall'assenza di territorialità e, quindi, di sovranità degli Stati¹⁵.

A sostegno di tale visione, adducono l'inevitabile arretratezza degli apparati normativi statuali rispetto alle dinamiche proprie dell'*high-tech*, con conseguente miopia e sostanziale "dannosità" per il progresso e l'innovazione tecnologica di qualsiasi tentativo regolatorio, a maggior ragione se operato a livello municipale. L'insopprimibile esigenza di assicurare tutela alla persona umana in qualsiasi situazione di interesse giuridico essa si trovi coinvolta, a prescindere se il relativo sviluppo avvenga, a questo punto, in uno spazio fisico o virtuale, tuttavia, impone di ritenere la stessa niente più che una provocazione.

Le peculiari caratteristiche e l'effettiva assenza di confini del mercato digitale senz'altro rendono evidente la scarsa adattabilità delle norme statuali, ma in alcun modo potrebbero giustificare la rappresentazione di tale spazio nei termini di una zona franca in cui dovrebbe persino tollerarsi una riduzione delle tutele normalmente assicurate, in un contesto analogico, a qualsiasi relazione interindividuale (sia essa il frutto dell'e-

europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo; al reg. (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'IA, nonché alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2025, SWD(2025) 836 *final* e alla consultazione avviata il 17 luglio 2025 sulla prossima legge sull'equità digitale.

¹⁴ GORASSINI, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in *Medialaws*, 2018, 54.

¹⁵ BARLOW, *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, 8 February 1996, consultabile all'indirizzo *web* dell'*Electronic Frontier Foundation*, in cui, riferendosi ai governanti della terra, con fare irriverente, espressamente riferiva: «*On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather*»; ampiamente, SVANTESSON, *Digital contracts in global surroundings, in European contract law in the digital age*, a cura di GRUNDMANN, Cambridge-Antwerp-Portland, 2018, 51 ss. Sull'ambizione dei capitalisti della sorveglianza ad avere uno spazio digitale senza regole anche ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poveri*, trad. it. a cura di Bassotti, Roma, 2019, *passim*; nonché SCHMIDT e COHEN, *The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives*, New York, 2013, 1, ove l'ambiente digitale trova rappresentazione come lo spazio senza governo più grande del mondo.

esercizio dell'autonomia privata personale o patrimoniale)¹⁶, dovendosi ritenere la stessa, prima di tutto, soggetta al governo di quelle categorie e alla carica assiologica di quei principi comuni alle democrazie mondiali e che assistono il giurista nella comprensione e decodificazione dei fenomeni sociali¹⁷.

Anche al cospetto di una rivoluzione digitale spinta pure dalla “retorica dell'inevitabilismo”¹⁸, infatti, il diritto è chiamato a (continuare a) svolgere il proprio ruolo di regolatore dei conflitti sociali, provando a contenere anche quella realtà che, allo stato, sembra superare la fantasia, così da assicurare sempre un equilibrato bilanciamento tra progresso tecnologico, tutela dell'essere umano e del diritto all'autodeterminazione, la cui crescente rilevanza e portata espansiva è indissolubilmente connessa ai mutamenti sociali e culturali¹⁹.

3. Morfologia dei mercati a più versanti e nuove tassonomie di circolazione della ricchezza

Per provare a meglio comprendere le regole di circolazione della ricchezza nel mercato digitale, occorre dirigere l'attenzione verso quei soggetti (le piattaforme digi-

¹⁶ Sulle distinte forme di articolazione dell'autonomia privata, di recente, DI ROSA, *Il diritto delle obbligazioni e dei contratti. Lineamenti di parte generale*, Torino, 2024, 133 ss.

¹⁷ Principi e valori universali a cui, in ogni caso, è assicurata una tutela multilivello, guidando, ovviamente, anche le scelte legislative di fondo degli ordinamenti continentali; alle disposizioni in merito della Carta costituzionale (segnatamente, gli artt. 1-12 e 41) e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, si aggiungano, ad esempio, quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2000/C-364/01, ma in vigore dal 1° dicembre 2009 con il Trattato di Lisbona) o già nella Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo nell'applicazione della biomedicina, la quale, con un omnicomprensivo riferimento alla scienza, all'art. 1, indica quale sua finalità la protezione dell'essere umano «nella sua dignità e nella sua identità». Per tutti, ALPA, *I principi generali. Una lettura giusrealistica*, in *Giust. civ.*, 2014, 957 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, 416 ss.; ID., *Metodo, categorie, sistema nel diritto del commercio elettronico*, in *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, a cura di ID., Napoli, 2003, 39.

¹⁸ Significativi gli investimenti della *Silicon Valley* per l'affermazione di una “ideologia inevitabilista” circa l'inarrestabilità della diffusione delle nuove tecnologie e l'imminente transizione alla computazione ubiqua, in cui tutto sarà connesso, informatizzato e, dunque, processabile; sul punto DUBLON - PARADISO, *Extra Sensory Perception*, in *Scientific American*, July 2014, 37 ss.; SCHMIDT - COHEN, *The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives*, New York, 2013, 156.

¹⁹ RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007, *passim*; CASTRONOVO, *Autodeterminazione e diritto privato*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 1047; più di recente GENTILI, *La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 705. Sul complesso (quanto inevitabile) rapporto tra diritto e tecnica e sulla necessità di addivenire a una equilibrata allocazione dei rischi e delle responsabilità connesse allo sviluppo tecnologico DI ROSA, *Profili giuridici dell'esistenza*, Torino, 2022, 153 ss., 174 ss.; AR. FUSARO, *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 1344 ss.

tali) e quella attività (di intermediazione) caratterizzanti la nuova economia digitale. Se la tradizionale dinamica contrattuale nel mercato analogico si è andata sviluppando e consolidando intorno al modello della compravendita, infatti, il modello di *business* di riferimento per l'economia digitale può individuarsi in quello dell'intermediazione, che permette alla piattaforma di essere coinvolta in pressoché ogni transazione sviluppatasi nello spazio digitale dalla stessa messo a disposizione.

È dato registrare una complessa concatenazione di separati e autonomi rapporti giuridici. Da un lato, la piattaforma, in una relazione *platform to business*, provvede a contrattualizzare tutti quei soggetti ai quali concede ospitalità e assicura operatività nel proprio spazio digitale, offrendo loro l'opportunità di commercializzare i propri beni e servizi; dall'altro, pressoché contestualmente, con separati negozi giuridici *platform to users* (siano essi consumatori o, a loro volta, professionisti), si premura di assicurare la presenza anche di un numero adeguato di visitatori nello spazio di mercato virtuale, così da creare idonee condizioni di interscambio tra l'offerta dei primi e la possibile domanda dei secondi²⁰.

Attività di intermediazione che risulterà ben distinguibile anche in ipotesi ancora più complesse in cui la piattaforma digitale non opera direttamente quale intermediario di un convenzionale scambio di beni o servizi contro prezzo, bensì, dopo aver provveduto a organizzare l'infrastruttura di rete (a due o più versanti), favorisce il *matching* tra plurimi ed eterogenei interessi dei propri utenti/clienti²¹. Attraverso la fornitura di quelli che potremmo definire come "servizi esca", ossia quella serie di attività e funzioni oggi comunemente ascrivibili a motori di ricerca, *social network*, siti divulgativi, comparatori di offerte o preordinati al trasferimento e alla condivisione di contenuti audiovisivi, la piattaforma è in grado di aumentare esponenzialmente il traffico di dati sulla stessa.

La piattaforma, come un «parassita»²², si nutre di tali informazioni e così genera ricchezza, nuovo valore, che permette il funzionamento e la sopravvivenza della stessa, attraverso una continua e massiva attività di tracciamento, profilazione ed estrazione dei dati rilasciati dagli utenti durante la navigazione nello spazio virtuale messo loro a disposizione, divenuta sempre più profonda e talora aggressiva, in ragione dell'utilizzo di algoritmi sempre più performanti, oggi potenziati da sistemi di intelligenza artificiale.

²⁰ Sulla pluralità di rapporti intrattenuti dalla piattaforma, da ultimo, FERNÁNDEZ DEL MORAL DOMÍNGUEZ - TUCILLO, *I modelli di contratti nell'economia delle piattaforme*, in *Tratt. Le piattaforme digitali: e-Agorà*, a cura di BOCCHINI, Torino, 2025, 109 ss.

²¹ Sull'architettura dei *two* o *multi sided markets* ZENO ZENCOVICH, *Do "Data Markets" exist?*, in *Medialaws*, 2019, 32; HOLZWEBER, *Market definition for Multi-Sided Platforms: a Legal Reappraisal*, in *World Competition*, 2017, 40, 4, 563 ss.; ROCHET - TIROLE, *Platform competition in Two-Sided Markets*, in *Journal of the European Economic Association*, 2003, 1, 4, 990 ss.; HERMALIN e KATZ, *What's So Special about Two-Sided Markets?*, in *Economic Theory and Public Policies: Joseph Stiglitz and the Teaching of Economics*, New York, 2016, *passim*; ARMSTRONG, *Competition in two-sided markets*, in *RAND Journal of Economics*, 2006, 668-691.

²² MOROZOV, *Silicon Valley: i signori del silicio*, cit., 21.

I dati così raccolti, infatti, vengono processati secondo le indicazioni della c.d. “pubblicità comportamentale” e le aspettative di chi ha manifestato interesse a popolare l’altro versante della piattaforma, desideroso di avere informazioni sempre più dettagliate, aggiornate e attendibili circa i propri potenziali clienti e poter così predire e meglio interpretare i *trend* di consumo²³.

L’effetto atteso e che è possibile determinare soltanto in ragione del ruolo assolutamente ibrido assunto dalla piattaforma digitale è la creazione, appunto, di un *multi-sided market*, nonché di condizioni di vantaggio e utilità per tutti i portatori di interessi che, a vario titolo, e in vista del soddisfacimento di variegati interessi (anche a contenuto non patrimoniale), possano essere “attratti” dalla (*rectius* nella) rete di interscambio così determinata²⁴.

A fronte della eterogeneità dei rapporti intrattenuti da una piattaforma (P2B, P2C e P2Go), una compiuta regolamentazione della complessa operazione economica indagata posta in essere non potrà conseguire all’esito di una tradizionale attività di tipizzazione, senz’altro appropriata tecnica di indagine ed espressione di rigore sistematico per la compiuta ricostruzione di singole vicende negoziali. Risulterebbe assai insoddisfacente, seppur in questa sede non mi è possibile soffermarmi sulle relative ragioni²⁵, qualsiasi tentativo di risolvere la questione facendo esclusivo riferimento alla pur tipizzata disciplina, almeno nell’ordinamento interno, di uno dei numerosi contratti deputati alla regolazione del fenomeno di interposizione gestoria (mandato, commissione, spedizione), alla disciplina dei rapporti di distribuzione commerciale (somministrazione, concessioni di vendita) o agli stessi schemi espressamente regolativi dell’attività di intermediazione, come è il caso della mediazione e dell’agenzia²⁶.

Al cospetto di dinamiche transnazionali, peraltro, potrebbe risultare esercizio, già sul piano teorico, assai vano, per la presenza di notevoli divergenze tra le discipline nazionali nella declinazione dei tipi contrattuali, senza poi considerare che, a fronte di una prassi dei mercati digitali, appunto assai eterogenea, ciò che si ritiene determinante, invece, anche sotto il profilo delle ricadute applicative, è assicurare una appropriata unitaria rappresentazione della complessiva operazione economica intervenuta²⁷.

²³ Ancora GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., spec. 14 ss., 41 ss., 129 ss.

²⁴ Sul punto cfr. la novellata “Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (C/2024/1645)” dell’8 febbraio 2024.

²⁵ Approfondimenti in proposito in GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., spec. cap. II, § 6.

²⁶ Ampiamente LUMINOSO, *I contratti dell’imprenditore*, in *Manuale di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, XIV ed., Torino, 2020, 871 ss.; ID. - ZUDDAS, *La mediazione – Il contratto di agenzia*, in *Tratt. dir. comm.* Buonocore, II, 3.IX, Torino, 2005, 149 ss.; FRANCESCA, *Rischio e funzione nella mediazione*, Napoli, 2005, 14 ss., 135 ss.

²⁷ Sul punto P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 2003, 95 s., ove si evidenzia come, a fronte dell’attuale «pletoricità dell’attività legislativa» ... «si ingigantisce il ruolo della prassi» e

Rappresentare una così complessa operazione economica facendo riferimento *sic et simpliciter* al tipo negoziale che (più d'altri) la contiene non consentirebbe di valorizzare adeguatamente l'autonomia negoziale delle parti, le quali, piuttosto, per una compiuta definizione dell'assetto di interessi perseguito, potrebbero aver fatto affidamento sul «cumulo di regolamentazione della pluralità di schemi (tipici) negoziali ricorrenti»²⁸. Allo stesso modo risulterebbe una semplificazione eccessiva limitarsi a riscontrare nell'attività di intermediazione della piattaforma digitale tratti di *atipicità* e di devianza dal tipo più prossimo e potenzialmente prevalente²⁹.

Le difficoltà di inquadramento, peraltro, non sono limitate alla sola prestazione resa dalla piattaforma digitale; tratti di complessità (*scil.* di atipicità) presenta anche l'inquadramento delle prestazioni delle controparti, considerato che la piattaforma, a fronte del bene o servizio scambiato o dell'attività di intermediazione prestata, non riceve sempre (o esclusivamente) un corrispettivo in danaro; la controprestazione dell'utente è spesso caratterizzata, come detto, dalla concessione del diritto di utilizzo dei propri dati (digitali).

L'assenza di un corrispettivo in danaro, per lungo tempo, ha fatto sì che, anche senza disconoscere la natura contrattuale dell'affare, si discorresse in termini di servizi gratuiti³⁰; il dato oggettivo, connesso al fatto che le *data companies* siano divenute, in breve tempo, le società con la più alta capitalizzazione in borsa, non soltanto ha contribuito a riconoscere nella relazione che si innesta tra la piattaforma digitale, che rende “gratuitamente” fruibili le risorse digitali (siano esse informazioni, servizi di intrattenimento, *utilities*), e l'utente, chiamato a fornire “soltanto” i propri dati di navigazione (anche se in forma anonima), i termini di un rapporto rilevante dal punto di vista giuridico-econo-

«della scienza giuridica»; nonché C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, 427, ove si evidenzia come soltanto attraverso una visione globale dell'operazione economica è possibile conseguire «effettivamente un progresso conoscitivo» e così prendere piena contezza della stessa cifra economica dell'integrale assetto di interessi delle parti.

²⁸ DI ROSA, *Attività di gestione e contratto di mandato*, in *Contr. e impr.*, 2012, 308; circa la tendenza alla tipizzazione anche a fronte di fattispecie dal contenuto marcatamente atipico anche R. SACCO, in ID. - DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2016, 1401 ss.; diffusamente, sulla necessità, nell'ambito del complesso procedimento qualificatorio, di dare compiutezza alla scelta operata dai contraenti, C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, in *Regolamento*, a cura di VETTORI, II, *Tratt. contratto* Roppo, Milano, 2006, 196-199; DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974.

²⁹ Per ulteriori argomentazioni GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., spec. cap. III, § 5 e 6; nonché sul tema classico inerente alla corretta valutazione di eventuali elementi di devianza dal tipo preconstituito, alle indicazioni bibliografiche della nota precedente, *adde* ID., *La permuta atipica. Tratti ricostruttivi e regole operazionali*, Torino, 2019, 66 ss., anche per gli ampi riferimenti bibliografici.

³⁰ RESTA - ZENO ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 413-414; sul carattere soltanto apparente della gratuità di tale scambio DE FRANCESCHI, *Il “pagamento” mediante dati personali*, in *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di CUFFARO, D'ORAZIO e RICCIUTO, Torino, 2019, 1382.

mico, ma ha altresì agevolato l'operazione di *veil piercing* rispetto alla presunta gratuità dell'operazione³¹.

Nello spazio digitale non è agevole identificare puntualmente persino lo stesso prestatore di beni e servizi, così come gli stessi eventuali fruitori. È possibile imbattersi in *ToS* in cui la stessa piattaforma ritiene di dover chiarire, in un'apposita tabella, come "l'entità" con la quale l'utente si trovi a concludere il rapporto contrattuale varia in ragione del luogo di residenza o della sede legale dell'utente e, addirittura, il cambio di residenza o sede legale dell'utente comporterà, sostanzialmente, una cessione del contratto ad altra "entità" appartenente al gruppo di società a cui deve ritenersi riconducibile la piattaforma³². Ancora, nell'eventualità in cui dovesse esservi contrasto tra quanto indicato in tale apposita tabella e quanto dovesse, invece, concretamente emergere nel corso dell'esecuzione del rapporto, avuto riguardo a ipotesi attinenti all'identificazione come "responsabile di un prodotto, di una funzione o di una transazione", prevarrà l'entità che dovesse così risultare rappresentata³³.

La facilità di accesso al mercato digitale – sufficiente un dispositivo tecnologico (mobile o fisso) collegato alla rete *internet* –, in uno alla sostanziale non necessarietà di una organizzazione stabile e strutturata per la messa in vendita di beni e servizi, rende più complessa persino la stessa attribuzione dello *status* di professionista. Prendendo in esame i casi più peculiari di acquisto di beni e servizi su piattaforme ispirate al modello dell'economia collaborativa – il riferimento, ad esempio, è alle piattaforme *ebay*, *Subito.it* o *Airbnb* –, prima dell'entrata in vigore della direttiva *Omnibus*, poteva non essere agevole comprendere, nella fase delle trattative, e talora financo dopo la conclusione del contratto, se l'affare fosse stato concluso con un fornitore occasionale o professionale.

Integrando sul punto la dir. (UE) 2011/83, la direttiva *Omnibus* ha imposto, infatti, alle piattaforme di indicare se il fornitore di beni, servizi o contenuti digitali sia un profes-

³¹ Per ulteriori riferimenti, anche avuto riguardo alle alternative prospettazioni, si rinvia a GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., spec. cap. II, § 7 e cap. III, § 1 e 4.

³² Sulle modifiche di carattere soggettivo e oggettivo ai rapporti giuridici online, di recente, BARELA - ANDREOTTI, *Le vicende del rapporto contrattuale*, in *Tratt. Le piattaforme digitali*, cit., 335 ss.

³³ Cfr., ad esempio, l'art. 22 *Parti contraenti* dei *ToS* di *Airbnb* (aggiornati al 5 febbraio 2026), ove si riferisce, espressamente, che "A seconda del tuo paese di residenza o sede legale e al tipo di attività che svolgi sulla Piattaforma Airbnb, l'Allegato 1 di seguito stabilisce l'entità Airbnb con cui stai stipulando un accordo. Se attraverso la Piattaforma Airbnb identifichiamo un'entità Airbnb diversa da quella indicata nell'Allegato 1 come responsabile di un prodotto, di una funzione o di una transazione, tale entità Airbnb così identificata sarà la parte contraente in relazione a tale prodotto, funzione o transazione. Se cambi il tuo paese di residenza o sede legale in un paese al di fuori del SEE, della Svizzera o del Regno Unito, la società Airbnb con cui stipuli un accordo e i Termini del servizio applicabili saranno determinati dal tuo nuovo paese di residenza o sede legale, a decorrere dalla data in cui avviene il cambio del tuo paese di residenza o sede legale".

sionista o un privato (cfr. art. 4, dir. 2019/2161/UE)³⁴, così da rendere edotti i potenziali acquirenti, innanzitutto, della disciplina applicabile ai c.d. contratti di “secondo livello”³⁵.

La verifica di compatibilità con il macrocosmo della disciplina consumeristica è senz'altro un significativo banco di prova per il forzoso adattamento del diritto europeo dei contratti pensato per il mercato analogico alle dinamiche proprie delle operazioni concluse per il tramite di una piattaforma di intermediazione³⁶. Laddove si volesse immaginare un ruolo «forse recessivo»³⁷ della tradizionale disciplina consumeristica nel sistema della *platform economy*, in ragione talora di una impraticabilità di fatto delle relative tutele, occorre prevedere soluzioni alternative per far sì che inalterato rimanga il livello di tutela degli utenti non professionali nello spazio digitale, posto che possono senz'altro mutare le dinamiche negoziali, le modalità di conclusione degli accordi, ma di certo non vengono meno le istanze di protezione sottese all'introduzione dell'articolata disciplina consumeristica.

Non può che trovare condivisione, a tal proposito, la considerazione sostanzialmente unitaria (cfr. art. 7 DMA), da parte del legislatore comunitario, di tutte le potenziali controparti di una piattaforma digitale, nell'atto di individuare soluzioni per assicurare equità e contendibilità al mercato di riferimento, contrastare le pratiche sleali dei *gatekeeper*, agevolare le attività economiche transfrontaliere nell'Unione, senza che tale approccio debba leggersi come una spinta verso il superamento delle differenze intercorrenti tra le diverse tipologie di utenti e benché meno un ostacolo al riconoscimento di specifiche misure di tutela ove le circostanze del caso lo richiedano³⁸.

³⁴ Sul punto cfr. la rinnovata prassi della piattaforma *ebay*, la quale è adesso solita aggiungere, accanto al nome del rivenditore, nel caso trattasi di operatore non professionale, la qualifica “*Venditore privato*”, con l'ulteriore specificazione, visibile all'utente *on mouseover*: “Registrato come venditore privato. Non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dalla normativa europea. La Garanzia cliente eBay è comunque applicabile alla maggior parte degli acquisti”, a cui si aggiungono “Ulteriori informazioni”, fornite in una pagina separata, accessibile tramite collegamento ipertestuale, sulle ragioni della mancata applicazione della disciplina consumeristica e su quali potrebbero essere le principali conseguenze (segnatamente, in tema di possibile mancata previsione, nel relativo contratto stipulato tra privati, e in favore dell'acquirente, del diritto di recesso e della garanzia per vizi).

³⁵ Sul punto CAMARDI, *Contratti digitali e mercati delle piattaforme. Un promemoria per il civilista*, in *Jus civile*, 2021, 892 ss.; BATTELLI, *Questioni aperte in materia di contrattazione nelle piattaforme online*, in *Contratti*, 2022, 567; SMORTO, *La tutela del contraente debole nella platform economy dopo il Regolamento UE 2019/1150 e la Direttiva UE 2019/2161 (c.d. Omnibus)*, in *Fairness e innovazione nel mercato digitale*, a cura di FALCE, Torino, 2020, 49 ss., 64 ss.

³⁶ Per talune esemplificazioni sia consentito il rinvio a GUZZARDI *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., 84 ss., 92 ss., 159 ss.; nonché TRUBIANI, *I soggetti giuridici dell'economia digitale*, in *Tratt. Le piattaforme digitali*, cit., 157 ss.

³⁷ BATTELLI, *Questioni aperte in materia di contrattazione nelle piattaforme online*, cit., 574.

³⁸ Sulla sostanziale irrilevanza delle differenze di *status* della controparte di una piattaforma digitale ai fini della definizione di appropriate regole di funzionamento del relativo mercato, diffusamente, GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., cap. II, § 3.

4. Irrinunciabilità assiologica e contributo delle categorie

In questa nuova complessa fase dell'iperstoria in cui, dal punto di vista della scienza quasi tutto appare tecnicamente possibile e, da quello del mercato, qualsiasi interesse realizzabile, se accogliamo l'idea che «i mercati non danno giudizi sui desideri che soddisfano»³⁹, il contributo delle scienze giuridiche non può che (continuare a) risultare decisivo, con il proprio apporto di valori, principi e categorie ordinanti, che hanno attraversato i secoli⁴⁰, contribuito al governo delle relative contingenze, consentito un simile progresso tecnologico e agevolato tali favorevoli condizioni di mercato.

Il richiamo alle categorie è utile ove si guardi alle stesse non come a strutture anelastiche e remissive, in grado appena di «valorizzare la realtà così com'è»⁴¹, bensì come strumenti di governo della complessità del dato empirico; in tale differente prospettiva, la scienza giuridica può risultare quel «luogo in cui non solo si apprestano strumenti tecnici, ma si operano pure coraggiose scelte politiche, capaci di restituire a quegli strumenti la funzione di attuare i valori che soli possono condurre a trasformazioni profonde della società»⁴².

In questo senso si leggano le indicazioni a superare visioni estremamente formalistiche in ordine a presupposti e requisiti cardini dell'istituto del contratto, quali, ad esempio, la conclusione dell'accordo contrattuale per il tramite di un formale scambio di proposta e accettazione, l'acquisizione di un effettivo consenso dell'utente/acquirente, il requisito della doppia sottoscrizione per l'approvazione di clausole vessatorie, il soddisfacimento del requisito della forma scritta soltanto in presenza di un effettivo documento recante una autografa sottoscrizione delle parti⁴³; per essere d'ausilio nel governo e

³⁹ SANDEL, *Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato*, V ed., trad. it. a cura di DEL BÒ, Milano, 2022, 86.

⁴⁰ Limpidamente GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017, 131 ss.

⁴¹ BARCELLONA, nell'*Introduzione*, XVI, alla raccolta di atti (in due tomi, aventi titolo, rispettivamente, *L'uso alternativo del diritto*, I, *Scienza giuridica e analisi marxista* e II, *Ortossia giuridica e pratica politica*, Roma-Bari, 1973) del celebre convegno catanese del maggio 1972 sull'"uso alternativo del diritto".

⁴² RODOTÀ nell'editoriale del primo numero della rivista *Politica del diritto* apparso nel marzo 1970.

⁴³ A questo proposito si osservi come la piattaforma *Amazon* informa gli utenti (al punto 1 delle *Condizioni generali d'uso* - ultimo aggiornamento disponibile al 28 novembre 2025) che "Potremo comunicare con te in vari modi, ad esempio tramite e-mail, messaggi di testo (SMS), notifiche in app, o pubblicando messaggi e comunicazioni sul sito o tramite altri Servizi Amazon, come il nostro Centro comunicazioni. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge di carattere imperativo, per le finalità del presente contratto, accetti che tutti i contratti, le notifiche, le informative e le altre comunicazioni che ti forniamo in forma elettronica soddisfino il requisito della forma scritta, quando previsto dalla legge". Formulazione, per la verità, di dubbia efficacia nell'ordinamento nazionale, tenuto conto che la premessa del secondo capoverso sembrerebbe ritenere inapplicabile la convenzionale assimilazione di tutte le forme di comunicazione elettronica enunciate ed imposta dalla piattaforma a quelle ipotesi in cui il requisito della forma scritta sia imposto da norme

contenimento delle dinamiche digitali tali istituti necessitano di evidenti riadattamenti, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'infrastruttura di rete e così dell'intero mercato digitale.

Soltanto attraverso la valorizzazione della funzione del diritto come pratica sociale⁴⁴, in grado di regolare nuovi conflitti posti dalla prassi sempre mutevole, grazie alla propria dinamica capacità di adattamento e governo delle possibili sopravvenienze e distorsioni delle dinamiche mercatali, è data agli Stati dell'Unione e alle Istituzioni sovranazionali una qualche possibilità di fronteggiare le nuove e (per certi versi) imprevedibili occasionalità determinate dalla rivoluzione digitale, pur nella oramai consolidata prospettiva della deterritorializzazione del diritto⁴⁵.

Il diritto (come ogni altra scienza) non può abdicare alla propria dimensione assiologica, neanche al cospetto di quella tecnologia che punta con decisione a fornire all'uomo una dimensione ulteriore, virtuale, addirittura che si propaga nel metaverso. Occorre assicurare che ogni scelta della tecnica non perda mai di vista la centralità, l'irripetibilità e la dignità dell'essere umano e, dunque, che sia rivolta ad assicurare un effettivo miglioramento della qualità della vita dell'uomo.

A prescindere se le scelte di fondo siano predeterminate dai governi o unilateralmente poste dalla parte contrattuale dotata di maggiore potere negoziale, ciò che conta è che siano sempre ed espressione di quell'insieme di valori e principi fondamentali comuni alle principali democrazie occidentali, atteso che anche la «gestione dei rischi metatecnologici non è [soltanto] una questione tecnologica, ma [prima di tutto] etica»⁴⁶.

Nel solco di tale affidabile direttiva valoriale, persino la nota *querelle* tra sistemi di *hard law* o *soft law* è evidente come possa ritenersi significativamente ridimensionata⁴⁷. Centrale è che risultino assicurati, anche nello spazio virtuale, i diritti inviolabili, le libertà fondamentali dei cittadini e la concorrenzialità dei mercati⁴⁸; se i mercati digitali puntano a un regime di autoregolamentazione per una maggiore facilità di governo e controllo degli stessi continui sviluppi tecnologici⁴⁹, non necessariamente ciò rappre-

imperative, così rendendo sostanzialmente mai operante l'articolato, atteso che l'uso della forma scritta, quando *ex lege* richiesto (cfr. artt. 1325, n. 4 e 1350 c.c.), avviene proprio per effetto di previsioni di "carattere imperativo".

⁴⁴ Cfr. VIOLA, *Il diritto come pratica sociale*, Milano, 1990, nonché i contributi raccolti nella collana *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato. Le funzioni della responsabilità civile*, a cura di MAUGERI e ZOPPINI, Bologna, 2009, spec. 11 ss.

⁴⁵ Diffusamente PARIOTTI, *La giustizia oltre lo Stato: forme e problemi*, Torino, 2004.

⁴⁶ FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, cit., 244.

⁴⁷ Sulla legalità ed effettività dei rimedi *self-made* delle piattaforme digitali sia consentito il rinvio ancora a GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., spec. cap. IV, § 4.

⁴⁸ Sul punto cfr. le osservazioni del "Gruppo di ricerca sul diritto dei servizi digitali", fondata a Osnabrück, sotto l'egida del *European Law Institute* (ELI), raccolte in AA.Vv., *Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2016, 164 ss.

⁴⁹ WEBER e WEBER, *Internet of Things: Legal Perspectives*, Berlino-Heidelberg, 2010, 127.

senterà un male, a patto che tale *non statutory rule* assicuri adeguate tutele per gli utenti e gli operatori del mercato di riferimento⁵⁰.

Compito del giurista, allora, è quello di verificare se, attraverso un adeguato sistema di *private enforcement*, sia possibile contribuire al complessivo quadro normativo, almeno in termini di rimedi e tutele civilistiche, così da accrescere la fiducia degli operatori (professionali e non) nei confronti del mercato digitale e assicurarne uno sviluppo sempre più equilibrato e rispettoso dei principi e dei valori fondanti le principali democrazie continentali⁵¹. Ciò, nella consapevolezza che è precisa responsabilità del giurista quella di contribuire a «un continuo completamento e aggiornamento del sistema normativo»⁵².

L'accordo raggiunto con il gestore della piattaforma digitale talora costituisce molto più di un mero disciplinare dello svolgimento del servizio scambiato⁵³; la lettura di tali intese restituisce all'interprete l'immagine di un decalogo di norme di condotta all'interno dello spazio digitale messo a disposizione dalla piattaforma⁵⁴. Analizzando la versione oggi vigente (del 22 maggio 2024) dei *ToS* di *Google*, nel definire gli obblighi assunti dall'utente, nell'ambito di una sezione rubricata "*Cosa ci aspettiamo dall'utente*", si avverte di "agire in conformità con le leggi vigenti", "rispettare i diritti degli altri, inclusi quelli relativi alla *privacy* e alla proprietà intellettuale", "non maltrattare né danneggiare gli altri o te stesso...". Non dissimili le indicazioni provenienti dalla c.d. "*Lex Facebook*", un apparato di norme multilivello, per certi versi assimilabile a una vera e propria "gerarchia delle fonti" di uno Stato di diritto, con al vertice di tale ipotetica piramide i c.d. "*Facebook Principles*" che, unitamente allo *Statement of Rights and Responsibilities* (SRR), forniscono

⁵⁰ Cfr. la Comunicazione del 25 maggio 2016, COM(2016)288 *final*, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo *Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa*, con cui la Commissione avverte "la necessità di adottare approcci strategici e normativi che rispondano direttamente alle sfide e che siano al contempo flessibili e a prova di futuro. Ove opportuno, spesso l'auto-regolamentazione e la co-regolamentazione possono conseguire i risultati migliori al fine di favorire lo sviluppo in Europa di ecosistemi di piattaforme forti e possono consolidare o andare ad integrare la normativa esistente che già disciplina determinate attività delle piattaforme online".

⁵¹ TWIGG-FLESNER, *The EU's Proposals for Regulating B2B Relationship and online platforms - Transparency, Fairness and Beyond*, in *EuCML*, 2018, 6, 222 ss., 233; DE FRANCESCHI, *The Adequacy of Italian Law for the Platform Economy*, *ivi*, 2016, 1, 56 ss.; diffusamente sul tema, ancora, i contributi raccolti nella collettanea *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato* e, segnatamente, MAUGERI, *Risarcimento del danno e diritto antitrust: le prospettive comunitarie*, 149 ss. e LIBERTINI, *Il ruolo necessariamente complementare di «private» e «public enforcement» in materia di antitrust*, 171 ss.

⁵² COTTA, *La sfida tecnologica*, IV ed., Bologna, 1971, 182.

⁵³ GENTILI e BATELLI, *I contratti di distribuzione del commercio elettronico*, in *I contratti di somministrazione e di distribuzione*, a cura di BOCCHINI - GAMBINO, *Tratt. contratti* Rescigno - Gabrielli, Torino, 2011, 344.

⁵⁴ SVANTESSON, *Digital contracts in global surroundings*, cit., 55 ss.; BYGRAVE, *Internet Governance by Contract*, Oxford, 2015, *passim*; MAK, *Regulating online platforms - The case of Airbnb*, in *European contract law in the digital age*, cit., 89 ss.

informazioni sulla *policy* aziendale, la missione e l'ideologia dell'azienda. Molte delle affermazioni ivi contenute – come l'indicazione secondo la quale l'azienda risulterebbe impegnata, tramite l'erogazione dei propri servizi, a rendere il mondo più aperto e trasparente – appaiono delle mere petizioni di principio, più che delle norme programmatiche; non in dubbio, però, risulta il carattere giuridicamente vincolante del menzionato SRR, atteso che l'utente è altresì informato che la violazione delle previsioni ivi contenute può determinare la revoca dell'autorizzazione all'uso dei servizi⁵⁵.

Si comprende perché si guardi alle piattaforme nei termini di veri e propri *law-makers* dello spazio nel quale operano e si riconosca alle stesse l'assunzione di un ruolo spiccatamente "istituzionale", in ragione della delineata capacità di condizionare comportamenti e iniziative assumibili nel mercato di riferimento⁵⁶. La piattaforma interviene nella definizione di aspetti rilevanti nell'economia del rapporto negoziale, a partire dalla individuazione delle modalità di conclusione del contratto⁵⁷, ma anche avuto riguardo alla determinazione del prezzo, delle modalità di pagamento e di consegna dei prodotti compravenduti, all'assistenza post-vendita e persino alla gestione della eventuale fase patologica del rapporto, con la previsione (e talora imposizione) di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

La piattaforma *Airbnb*, ad esempio, predetermina le condizioni di recesso dai contratti stipulati tra *host* e *guests*, lasciando a questi ultimi soltanto la scelta tra tre distinti regimi di cancellazione (*Flexible, Moderate* o *Strict policy*), che prevedono, rispettivamente, modelli di rimborso integrale, parziale (detratte spese di servizio) o nei limiti del 50% di quanto pagato, a seconda di quanto tempestiva sia stata la comunicazione della volontà di recedere dal contratto⁵⁸.

5. L'umanesimo giuridico nella transizione digitale: verso una regolazione antropocentrica dell'«*online*»

Il conflitto pare essere, dunque, tra l'ipotesi di un *self-regulatory market*, auspicato dai *tech giants*, e uno spazio governato dalla legge in cui, però – e le Istituzioni dell'Unione non perdono occasione per confermare assunto – v'è grande incertezza circa la tipologia di misure da adottare, tanto che risulta estremamente difficoltoso condurre una ragionata riflessione tenendo a mente tutte le (talvolta settoriali e iper-specialistiche) discipline

⁵⁵ Consultabili all'indirizzo [facebook.com/principles.php](https://www.facebook.com/principles.php).

⁵⁶ CAMARDI, *Contratti digitali e mercati delle piattaforme*, cit., 909; da ultimo GUZZARDI, *I servizi di intermediazione nel mercato digitale*, cit., spec. cap. III, § 3.

⁵⁷ FINOCCHIARO, *Il perfezionamento del contratto on line: opportunità e criticità*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2018, 1/2, 187 ss.

⁵⁸ Sul recesso dai contratti conclusi con la piattaforma digitale Nuzzo, *Il recesso*, in *Tratt. Le piattaforme digitali*, cit., 405 ss.

di cui l'Unione ha inteso dotarsi per (tentare di) regolamentare al meglio le dinamiche del mercato digitale.

Riprendendo la brillante prosa di Collins «*markets and hierarchies are (...) not opposites*»⁵⁹. L'affermazione di un sistema di *regulatory capitalism*⁶⁰ non può che passare da una evidente deliberata decisione degli Stati e delle Istituzioni sovranazionali di ridurre la propria oppressione regolativa, sia talora per una scarsa conoscenza delle sottese dinamiche – ed è facile immaginarlo a fronte delle complessità connesse alle innovazioni tecnologiche, oggi acute dal più massiccio ricorso ai moderni sistemi di IA –, sia per la decisione di demandare la regolazione a strutture intermedie, come è il caso delle Autorità indipendenti, o di provvedere tramite *non statutory regulatory instruments* (linee guide, raccomandazioni, codici di condotta e altre blande forme di *soft law*)⁶¹.

Una regolamentazione *bottom-up*, quindi, assai più simile a una *governance* aziendale che a un sistema di controllo e regolazione statale⁶²; ciò, nella consapevolezza che «il diritto è alle radici di una civiltà, appartiene al sostrato valoriale di questo, è una realtà riposta da cercare e trovare in quelle radici. Nessuno lo crea, nemmeno il legislatore»⁶³.

È la storia a insegnare come non possa esservi alcun serio e utile cambiamento delle leggi se prima non si registrino apprezzabili cambiamenti nell'opinione pubblica e, per quanto qui di interesse, nelle condotte degli operatori di mercato⁶⁴. Non sorprenda, allora, se si ritenga non così decisivo per una compiuta ed equilibrata regolamentazione delle dinamiche negoziali dello spazio digitale che il prevalente riferimento sia la fonte contrattuale o normativa, pattizia, di rango comunitario, municipale, o determinata dalle più varie forme di *soft law*; nonché, ancora, in ossequio a talune prospettive assimilazioniste, se la disciplina delle dinamiche negoziali dello spazio digitale consegua all'utilizzo

⁵⁹ COLLINS, *Regulating Contracts*, Oxford, 1999, 24; BYGRAVE, *Internet Governance by Contract*, cit., 150.

⁶⁰ LEVI-FAUR, *The Global Diffusion of Regulatory Capitalism*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 2005, 598.

⁶¹ Sulle implicazioni conseguenti all'utilizzo del c.d. diritto morbido, ampiamente, da ultimo, CAREDDA, *La questione dell'onere*, Torino, 2024, 49 ss.; nonché A. BELLELLI, *Il ruolo dei codici di condotta*, in *Tratt. Le piattaforme digitali*, cit., 616 ss.

⁶² BRAITHWAITE, *Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better*, Cheltenham, 2008, 4.

⁶³ GROSSI, *Lungo l'itinerario di Nicolò Lipari (a proposito del volume Il diritto civile tra legge e giudizio)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 1420. L'A. ulteriormente argomenta in proposito nel più ampio lavoro intitolato *L'invenzione del diritto*, cit., X, segnalando come il diritto di oggi risulterebbe il «risultato di una *invenzione*, percepito cioè non come qualcosa che si *crea* da parte del potere legislativo, ma come qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il significato dello *invenire* latino ...) e ne debbono essere *inventori*, fuori della vulgata corrente, in primo luogo i legislatori, ma, poi, anche i giuristi teorici e pratici nella loro complessa funzione».

⁶⁴ Parafrasando il pensiero di F. von Hayek espresso il 4 novembre 1978, nel corso di un'intervista condotta da Robert Bork, consultabile all'indirizzo oralhistory.library.ucla.edu.

di regole proprie del mercato analogico o, piuttosto, il giurista del *web* abbisogni di una *toolbox* arricchita di strumenti e categorie nuove.

In un così complesso scenario, prima ancora che da una spasmodica ricerca di una armonizzazione massima delle legislazioni di riferimento, sempre assai complessa, nelle forme e nelle tempistiche, oltre che foriera di possibili esiti indesiderati, un significativo ausilio potrà pervenire dal ricorso ai principi e da «un uso più incisivo, ma metodologicamente controllato, delle clausole generali»⁶⁵, la cui intrinseca elasticità assicura quella necessaria capacità di continuo adattamento al mutare delle situazioni di riferimento e degli stessi valori, nonché maggiore dinamicità e immediatezza nell'individuazione di nuove regole di condotta alle quali le parti di un dato rapporto giuridico sono chiamate a prestare adesione⁶⁶.

Rileva, infatti, che la normazione delle dinamiche digitali sia sempre ispirata e mossa da quel sostrato di valori comuni alle democrazie occidentali, che hanno animato la stesura delle più apprezzate Carte costituzionali e della stessa Carta di Nizza dell'UE, così da poter essere espressione, prima ancora che delle eterogenee e mutevoli vicende del potere (sia esso economico o temporale), del diritto naturale, contraddistinto da un «carattere schiettamente umano e storico»⁶⁷.

Non necessariamente (o non soltanto) una legislazione per principi, dunque, ma una consapevole apertura all'uso degli stessi e delle clausole generali⁶⁸ per assicurare quella fondamentale opera di adattamento di una oramai sempre più stratificata e

⁶⁵ MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, ora in *Id., Scritti I. Metodo e teoria giuridica*, a cura di CASTRONOVO - ALBANESE - NICOLUSSI, Milano, 2011, 169.

⁶⁶ Così dovendosi ritenere del tutto anacronistica qualsiasi prospettazione delle clausole generali nei termini di meri strumenti di conservazione di prassi consolidate o di mere regole di opinione; sul punto cfr. ALBANESE, *Buona fede contratto legge*, in *Eur. dir. priv.*, 2021, 48 ss.; SACCO, in *Id. - DE NOVA, Il contratto*, cit., 1393 ss.; BARCELLONA, *Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo*, Torino, 2006, 16 ss.

⁶⁷ COTTA, voce *Diritto naturale*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 652.

Di un certo interesse, a conferma dell'opinione espressa da ultimo in testo, risulta l'indicazione contenuta nei *ToS* di Google (aggiornati al 22 maggio 2024), secondo la quale «Per legge, l'utente possiede determinati diritti che non possono essere limitati da un contratto come i presenti termini di servizio. I presenti termini non intendono in alcun modo limitare tali diritti». Previsione quest'ultima, che potrebbe essere tacciata di essere ridondante o tautologica, ma che, per altro verso, risulta assai di rilievo – provenendo, peraltro, da una delle più rilevanti piattaforme attive nello spazio digitale, sia per volume di fatturato sia per ruolo strategico nello stesso funzionamento dell'infrastruttura di rete –, confermando, di fatto, come, anche nel caso in cui la piattaforma richieda di poter fare un uso amplissimo dell'autonomia contrattuale, ciò non potrà che avvenire all'interno di un quadro di legalità e legittimità riconosciuto e reso possibile in ragione di quella sovranità propria degli Stati.

⁶⁸ Ciò, sia pure con le avvertenze segnalate da Cass., 14 giugno 2021, n. 16743, in *Foro it.*, 2022, I, 1407; per alcune notazioni in merito GRISI, *Il giudice e la legge*, II ed., Torino, 2025, 94 ss. Sul tema generale, di recente, LIPARI, *Regole, clausole generali, principi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, 1074; ampiamente RODOTÀ, *Ideologia e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, 83 ss.

specialistica disciplina delle dinamiche contrattuali, e del mercato in termini più generali, alle mutevoli realtà fattuali⁶⁹. Ciò, nella consapevolezza di una irrinunciabilità della discrezionalità e originalità dell'attività dell'interprete⁷⁰, a maggior ragione ove si intenda sostenere il principio dell'auto-sufficienza, in virtù della capacità di auto-integrarsi, dei sistemi giuridici ordinamentali⁷¹, anche a fronte dell'epocale rivoluzione in atto, nonché della inaccettabilità di un governo di sole regole, non sorretto da principi connotati da una «esigenza di giustizia o di equità o di qualche altra dimensione delle moralità»⁷².

Tale modo di ragionare anzitutto per principi non comporta affatto «la fine del diritto», piuttosto un cambio di prospettiva, una presa di consapevolezza, una reazione alle nuove sfide poste dalla globalizzazione dei mercati⁷³, dalle transizioni in corso – sia essa quella digitale qui discussa o quella ecologica allo stesso modo dirompente al cospetto della fissità e rigidità degli ordinamenti codificati⁷⁴ –, nel tentativo di continuare ad assicurare una regolazione delle dinamiche di mercato e, più in generale, delle re-

⁶⁹ GROSSI, *Omaggio ad Angelo Falzea*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, 331, ove un invito a rivedere le categorie ordinanti, ripensare gli schemi convenzionali, per consentire al diritto di continuare a riflettere la realtà fattuale e al giurista di non isolarsi «dalle forze storiche e da quei fatti di cui pure ha consapevolezza».

⁷⁰ LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990, 46 ss.

⁷¹ Diffusamente BARCELLONA, *Diritto, sistema, senso*, Torino, 1996, 167 ss.

⁷² DWORIN, *I diritti presi sul serio*, trad. it. a cura di ORIANA, Bologna, 1982, 90, ove una limpida distinzione tra principi e regole, rispetto alla quale, però, è possibile nutrire qualche riserva nel momento in cui si è inteso ricostruire l'alternativa nei termini di categorie logicamente contrapposte. Sul ruolo normativo autonomo, e non soltanto interpretativo o integrativo dei principi, ancora, LIPARI, *Regole, clausole generali, principi*, cit., 1085 ss., 1090, ove si evidenzia, altresì, come «il principio illumina l'ermeneutica (...) con la conseguenza che, nell'arco del tempo, uno stesso enunciato può assumere significati diversi in funzione del richiamo a principi diversi», nonché (alla nota 45) come «attraverso i principi il diritto comunica con le sue basi sociali ed etiche»; nonché G. D'AMICO, *Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *Giust. civ.*, 2016, 465 s., ove si evidenzia come «l'applicazione diretta dei principi costituzionali (pertinenti) deve ritenersi possibile (...) quando manchi una regolamentazione legislativa (...) e soprattutto quando il giudice si trovi a fare applicazione di "clausole generali"»; già, limpidamente, MENGONI, *Il diritto costituzionale come diritto per principi*, in *Ars interpretandi*, 1996, 103 ss. Nella giurisprudenza, Corte cost., 26 marzo 2014, n. 77, in *Contratti*, 2014, 853 ss., con nota di PAGLIANTINI, *L'equilibrio soggettivo dello scambio (e integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: "il mondo di ieri" o un trompe l'oeil concettuale?*; Corte cost., 24 ottobre 2013, n. 248, *ivi*, 826 ss., con nota di D'AMICO, *Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria "eccessiva"*.

⁷³ Diffusamente DONATI, *Diritto naturale e globalizzazione*, Roma, 2007, spec. 369 ss.; BARCELLONA, *Clausole generali e giustizia contrattuale*, cit., 326 ss.

⁷⁴ Indicazioni già in SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, cit., 384; più di recente GUZZARDI, *Le aspettative del consumatore medio e i green claims utilizzati nelle comunicazioni commerciali*, in *La «Dieselgate saga» in Germania e in Italia. Nuove prospettive su inclinazioni sostenibili dei consumatori, responsabilità e obiettivi ambientali*, a cura di BERTELLI - FONTANA - KINDLER - PAULUS, Bologna, 2025, 81 ss.

lazioni giuridiche che involgono la persona umana, attraverso un sicuro ancoramento a «valori concretamente operanti nella realtà sociale»⁷⁵. Il futuro, infatti, potrà anche essere digitale, ma non potrà, per prima cosa, che essere umano⁷⁶.

ABSTRACT

Il saggio indaga la complessa fenomenologia e le traiettorie evolutive della *digital economy*, focalizzando l'attenzione sul ruolo delle piattaforme digitali, veri e propri *law-makers* dell'*infosfera*. Il rischio, sempre più evidente, di condizionamento e financo di manipolazione della stessa capacità di autodeterminazione degli utenti nel *web*, conseguente all'impiego di tecniche di profilazione profonda e al controllo selettivo delle informazioni, ha reso ineludibile una reazione degli ordinamenti. A fronte del vorticoso e pletorico succedersi di normative multilivello, però, per la ricostruzione dello statuto regolativo dei rapporti giuridici *online*, assai più affidabile appare il riferimento ai principi, alle categorie giuridiche, ai valori, così da favorire altresì una regolazione antropocentrica dell'*«onlife»*.

The present essay investigates the complex phenomenology and evolutionary trajectories of the digital economy, centering its analysis on the role of digital platforms as law-makers within the infosphere. The increasingly palpable risk of influencing, and indeed manipulating, the capacity for user self-determination online – a byproduct of deep profiling techniques and the selective control of information – has rendered a robust legal response inescapable. However, in the face of a dizzying and plethoric succession of multi-level regulations, this study contends that a more reliable framework for reconstructing the regulatory status of online legal relations lies in a fundamental recourse to legal principles, categories, and core values. Such an approach is essential to fostering an anthropocentric regulation of the «onlife» dimension.

⁷⁵ LIPARI, *Regole, clausole generali, principi*, cit., 1092, 1096, nota 64, ove si rileva come «ai fini dell'individuazione e della precisazione di un principio, è sempre necessario un giudizio di valore»; DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, cit., 39 s., ove si riferisce come «la scienza giuridica deriva dall'uomo e perciò è sociale; ma è anche apriorica. Il suo unico apriori è la persona umana, che rappresenta il valore al quale gli altri valori si commisurano»; già BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, II, ed. corr. e ampl. a cura di CRIFÒ, Milano, 1990, 850 ss.; BOBBIO, *Principi generali del diritto*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 892 ss.

⁷⁶ ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, cit., 536.

